

del Consiglio Comunale
del 30/9/2009
del 30/9/2009

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati sono disciplinate dalle norme di cui al presente regolamento.
2. Il presente regolamento integra la disciplina prevista dagli artt. 42, comma 2, lett. e) ed m) e 50, commi 8 e 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché quella prevista dall'art. 52 dello Statuto comunale.

Art. 2 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune

1. Le nomine o le designazioni competono al Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettera m) del D. Lgs. 267/2000.
2. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco sono di carattere fiduciario.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate nei termini stabiliti dall'art. 50, comma 9 del D. Lgs. 267/2000.
4. Il Sindaco è tenuto ad individuare il rappresentante del Comune nell'ambito dei componenti del Consiglio comunale quando il requisito di Consigliere sia espressamente richiesto dalle norme legislative, statutarie o regolamentari che prevedono la nomina o la designazione o sia reso opportuno dal carattere politico-istituzionale dell'Ente o Istituto in cui il rappresentante dovrà operare. In ogni caso la scelta dovrà cadere preferibilmente su Consigliere che disponga di specifica competenza nel settore. Negli altri casi il Sindaco nominerà o designerà rappresentanti del Comune persone esterne all'Amministrazione comunale che dispongano di provata esperienza amministrativa e/o conoscenza tecnica e professionale specifica rispetto all'incarico da ricoprire di cui dovrà essere data dimostrazione mediante presentazione di dettagliato curriculum.

Art. 3 - Pubblicità e termini di presentazione delle candidature

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Sindaco pubblica l'elenco di tutte le nomine e designazioni da effettuarsi nel successivo anno solare.
2. L'avviso per le nomine o designazioni dovrà essere comunicato ai capigruppo del Consiglio comunale entro il giorno di esposizione dello stesso all'Albo Pretorio.
3. La pubblicizzazione dell'avviso dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici del territorio comunale per un periodo di 15 giorni e sul sito del Comune;
 - b. comunicazione agli Ordini ed ai Collegi professionali, alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni economiche di maggiore rilevanza;
 - c. comunicazione alle Associazioni di volontariato e del terzo settore nel caso di nomine o designazioni in organismi di pertinenza.
4. Tutti gli interessati potranno presentare la propria candidatura al Protocollo del Comune entro il termine previsto nell'avviso di pubblicazione allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4 - Requisiti generali

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienze amministrative o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.

3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, le nomine e le designazioni in ogni singolo organismo di cui al primo comma, garantiscono il rispetto della proporzione del 50% fra i due generi. Nei casi in cui le nomine e le designazioni da effettuare siano in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto della proporzione suddetta all'interno di analogo organismo di successiva scadenza.

4. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

5. I requisiti per la designazione e nomina descritti nel presente atto di indirizzo, si applicano anche ai consorzi pubblici e di ambito per la gestione dei servizi in cui il Comune partecipa.

Art. 5 – Cause di incompatibilità e di esclusione

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, istituzioni:

- a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune;
- b. chi è stato dichiarato fallito;
- c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- d. chi abbia liti pendenti con il Comune ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
- e. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/00;
- f. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- g. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
- h. chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente e chi sia già nominato in un altro ente;
- i. chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo Art. 9.

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART. 6 – Obblighi dei nominati e designati

1. I nominati o designati presso enti, aziende e istituzioni, si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.

2. I rappresentanti del Comune nell'Organo amministrativo di ciascun ente, azienda e istituzione sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a. a trasmettere al Sindaco l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria ed in particolare quello delle assemblee straordinarie;
- b. a fornire tempestive informazioni sulle attività dell'ente, azienda e istituzione compatibilmente con i vincoli fissati dagli organismi stessi;
- c. a presentare al Sindaco una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti. Le relazioni sono portate tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari e dovranno essere oggetto di verifica in Consiglio comunale;
- d. a riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale o in presenza di gravi carenze nell'attività o nella gestione aziendale.

3. I rappresentanti del Comune negli enti di ambito sono tenuti a fornire tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi anche alla luce delle rinegoziazioni periodiche con i soggetti gestori.

4. I rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.

5. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune ed, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca di cui all'art. 10.

ART. 7 – Comunicazione di disponibilità

1. La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante formale comunicazione in carta libera, corredata dalla sottoscrizione di una dichiarazione di presa d'atto del presente Regolamento e di osservanza degli adempimenti ed obblighi previsti.

ART. 8 – Informativa del Sindaco

1. Delle nomine e delle designazioni effettuate il Sindaco dà comunicazione nel primo Consiglio comunale utile.

ART. 9 – Dimissioni

1. I rappresentanti del Comune che intendano dimettersi dall'incarico devono inviare lettera motivata al Sindaco e, per conoscenza, all'ente, azienda o istituzione in cui sono nominati o designati.
2. L'efficacia delle dimissioni si ha dal momento della presa d'atto da parte del Sindaco e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di cui al comma precedente.

ART. 10 – Revoca

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione comunale, inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Consiglio Comunale.

ART. 11 – Informazione

1. Il Comune assicura la tenuta di un apposito Albo, da pubblicare anche sul proprio sito, accessibile a tutti gli interessati, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, alle istituzioni ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Comune.